

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 15/6/2010
Testo coordinato con le modifiche approvate con deliberazione
del Consiglio comunale n. 17 del 30/7/2026*



COMUNE DI INCISA SCAPACCINO
PROVINCIA DI ASTI

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEL
SERVIZIO CIMITERIALE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

ARTICOLO 2 – Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui:

- a) Testo Unico n. 2578 del 15/10/1925
- b) al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265
- c) al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria)
- d) alle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998
- e) Titolo V D.L. 267/2000
- f) alla Legge n. 130 del 30/03/2001
- g) al Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002
- h) al D.P.R. n. 254 del 10/07/2003
- i) alla Legge Regionale del Piemonte n. 20 del 31/10/2007
- j) alla Legge Regionale del Piemonte n. 15 del 25/06/2008

ARTICOLO 3 – Definizioni

1. Al fine del presente regolamento:

- a) per feretro si intende il contenitore (bara, cassa mortuaria) dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) per salma si intende la spoglia corporea dell'uomo fino al raggiungimento di un periodo di 20 anni;
- c) per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni (articolo 3 D.P.R. 15/07/2003 n. 254);
- d) per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in tombe "a cielo aperto";
- e) per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- f) per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- g) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da terra;

- h) per estumulazione si intende l'operazione di estrazione del feretro dal loculo per il successivo recupero dei resti ossei o resti mortali;
- i) per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le ceneri provenienti da cremazioni;
- j) per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- k) per nicchia cineraria si intende un manufatto delle dimensioni minime di m 0,30x0,30x0,50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.

ARTICOLO 3 BIS – Soggetti

- 1) Ai sensi del presente regolamento i rapporti di parentela ed affinità sono quelli previsti e disciplinati dagli artt. 74ss del codice civile.
- 2) Ai sensi del presente regolamento si fa riferimento al "concessionario" come titolare dei diritti derivanti dalla sottoscrizione del relativo atto di concessione, secondo quanto previsto dal codice civile.

ARTICOLO 4 – Responsabilità

- 1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per danni, a persone o cose, derivanti da atti e comportamenti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo le disposizioni del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 5 – Competenza ed organizzazione

- 1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. La gestione del servizio, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, può essere esercitata attraverso le forme previste dal Titolo V del D.Lgs. 267/2000.
- 2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri e i servizi funebri:
 - a) L'Ufficio comunale incaricato, per i servizi amministrativi e per il coordinamento delle attività del personale addetto al cimitero;
 - b) L'Ufficio Tecnico comunale per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica e per la manutenzione generale;
 - c) Il competente servizio dell'Azienda U.S.L. per la vigilanza sanitaria in osservanza alle leggi e regolamenti sanitari nazionali, regionali e locali;
 - d) L'Ufficio di Stato Civile comunale per quanto di competenza.

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DEI DECESSI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

1. Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi trovano applicazione le norme di cui al Capo I del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché le altre disposizioni legislative sull'ordinamento dello stato civile.

ARTICOLO 7 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Per il periodo di osservazione delle salme trovano applicazione le norme di cui al Capo II e III del D.P.R. 285/1990.

2. Per le funzioni di obitorio e deposito di osservazione salme, il Comune di Incisa Scapaccino attiva una convenzione per l'utilizzo di strutture ed infrastrutture della Sezione di medicina legale per le funzioni previste dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 285/90.

3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 8 – Disposizioni generali

1. Per i trasporti di cadavere trovano applicazione le norme di cui al capo IV del D.P.R. 285/90, all'articolo 10 della L.R. n. 19/04, nonché le norme di cui al presente regolamento.

2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

3. Nel territorio del Comune di Incisa Scapaccino è consentito l'impiego di mezzi per trasporto funebre di qualsiasi impresa abilitata, purché in possesso dei prescritti requisiti normativi in vigore.

4. Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5. Il Comune garantisce, mediante le Agenzie di Onoranze Funebri presenti sul territorio e dei Comuni limitrofi ed aventi regolare autorizzazione all'esercizio di trasporti funebri, il trasporto delle salme rinvenute sui luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o deposito di osservazione.

6. La richiesta d'intervento ai sensi del comma precedente si effettua seguendo prassi già consolidate.

ARTICOLO 9 – Autorizzazione al trasporto di cadavere

1. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al seguente articolo 10, comma 2, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.

2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, rilasciata all'addetto, deve essere da questi consegnata al personale incaricato del ricevimento del feretro al cimitero.

ARTICOLO 10 – Percorso, modalità e orari del trasporto

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, ne dà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. Il trasporto viene eseguito a velocità ordinaria, con l'itinerario più idoneo dal luogo di prelievo al luogo dove eventualmente si officia il rito civile o religioso per concludersi nel cimitero dove si effettua il seppellimento.
3. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta non autorizzata del corteo in luogo diverso dal luogo in cui si officeranno le esequie funebri.
4. Previa richiesta dei famigliari o eredi della salma, il Sindaco può stabilire particolari disposizioni circa le modalità del trasporto, l'itinerario e lo svolgimento di eventuali cerimonie.
5. Il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri.
6. Il trasporto funebre si effettua negli orari stabiliti dal Sindaco.
7. Nel caso di più trasporti nella stessa giornata, si tiene conto della priorità delle domande pervenute.
8. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è collocata nel luogo di deposito.

ARTICOLO 11 – Trasporti a mano e a spalla

1. A richiesta dei famigliari, il trasporto può essere effettuato, per l'intero percorso o parte di esso a piedi, recando il feretro a mano o a spalla.
2. L'itinerario e le modalità della cerimonia sono valutate di volta in volta dal Sindaco.
3. Il carro destinato al trasporto deve comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza.
4. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità penale o civile conseguente al trasporto medesimo.

ARTICOLO 12 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 13 – Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura solamente nel caso di:

- a) salma di persona indigente appartenente a famiglia bisognosa;
- b) salma di persona indigente per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

In tutti gli altri casi le spese sono a carico degli interessati.

CAPO IV – CIMITERI

ARTICOLO 14 – Cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n. 1265 e dell'articolo 49 del D.P.R. 285/90 il Comune provvede al seppellimento nei cimiteri del territorio comunale:

- a) Cimitero di Borgo Villa
- b) Cimitero di Borgo Madonna

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e sue modifiche ed integrazioni e nella L.R. n. 15 del 25.06.2008.

ARTICOLO 15 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri

1. La costruzione e l'usabilità delle cappelle private fuori del cimitero e destinate ad accogliere salme o resti mortali sono condizionate al rilascio della concessione edilizia nel rispetto del piano urbanistico e delle altre norme contenute al Capo XXI del D.P.R. 285/90 nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 340 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

ARTICOLO 16 – Orario di apertura al pubblico

I Cimiteri di Borgo Madonna e Borgo Villa osservano i seguenti orari di apertura al pubblico:

- Periodo estivo (29 marzo – 25 ottobre): 7.00 – 20.00
- Periodo invernale (26 ottobre – 28 marzo): 8.00 – 19.00

ARTICOLO 17 – Orario di ricevimento salme e resti mortali

1. Nei Cimiteri di Borgo Madonna e Borgo Villa le salme, i resti mortali e i resti cinerari destinati alla sepoltura sono accolti nelle fasce orarie stabilite nell'apposita ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 18 – Sepoltura nei giorni festivi

- 1. Nei giorni festivi non hanno luogo trasporti funebri e sepolture.
- 2. Per gravi motivi o particolari esigenze di carattere pubblico, sentita l'A.S.L., il Sindaco può autorizzarli.
- 3. Per cause di forza maggiore, i feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi possono essere presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

4. Nel caso di più festività consecutive, il Sindaco determina il giorno festivo, in deroga al 1° comma.

ARTICOLO 19 – Divieti di ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto;
- d) alle bande musicali, complessi o altre forme di accompagnamento musicale non preventivamente autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 20 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 21 – Circolazione dei veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe servendosi di mezzi idonei.

2. È ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi, portatori di handicap o ammalati.

3. Parimenti può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al cimitero.

ARTICOLO 22 – Comportamento del pubblico nei cimiteri

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre armi anche se da caccia, ad esclusione degli agenti di Pubblica Sicurezza durante lo svolgimento del loro servizio;
- c) introdurre animali, cose irriverenti; ceste o involti salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri; deturpare e danneggiare manufatti o edifici;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie altrui senza la prescritta autorizzazione del Responsabile del Servizio ed il consenso del concessionario della sepoltura;

- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dai concessionari;
- j) chiedere l'elemosina, fare questue;
- k) assistere da vicino alle operazioni cimiteriali di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati da questi ultimi;
- l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.

2. Chiunque tenga un comportamento che non rispetti le indicazioni del comma precedente verrà intimato ad uscire immediatamente dal cimitero, sarà soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 59 del presente regolamento e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 23 – Vigilanza sull'ordine e manutenzione

- 1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio competente e, mediante delega, alle persone riconosciute idonee e legittimate ai sensi della normativa vigente.
- 2. L'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 24 – Rifiuti cimiteriali

- 1. I rifiuti da esumazione e da estumulazione sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e hanno particolari modalità di smaltimento, la cui applicazione segue l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

TITOLO II – CONCESSIONI E OPERAZIONI PRELIMINARI

CAPO I – SEPOLTURE

ARTICOLO 25 – Termini

- 1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono osservate le norme di cui al Capo XIV e XV del D.P.R. 285/90 e le disposizioni del presente regolamento.
- 2. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri nel cimitero comunale.

ARTICOLO 26 – Inumazioni

- 1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture nei campi di cui al punto 2;
 - b) sono private le sepolture in aree concesse per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/90.
- 2. I cimiteri hanno campi per le inumazioni ordinarie.

3. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni. Qualora le condizioni di disponibilità di aree lo consentano, la liberazione del campo può essere eseguita successivamente al periodo minimo di inumazione.
4. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedono senza soluzione di continuità.
5. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.
6. Se i parenti e/o eredi non hanno già provveduto, il Comune applica sul cippo una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 27 – Oneri relativi alla inumazione

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere solamente nel caso di:
 - a) salma di persona indigente appartenente a famiglia bisognosa;
 - b) salma di persona indigente per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

In tutti gli altri casi le spese sono a carico degli interessati.

2. Sono sempre a carico degli interessati la fornitura e messa in opera di copri tomba e cippi in materiali pregiati ed ornamentali sulla base delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 28 – Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei, resti mortali e urne cinerarie in opere murarie, loculi, cellette o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 40 del presente Regolamento.
3. I loculi possono contenere un solo feretro. È tuttavia consentita, quando le dimensioni del loculo lo consentano, oltre al feretro, previo pagamento di apposito diritto pari al costo di una celletta ossario e secondo le tariffe vigenti, la collocazione in un unico loculo di: n. 1 cassetta di resti mortali o n. 1 cassetta di resti ossei o n. 1 urna cineraria.
4. In ogni loculo è consentita la coesistenza di non più di due unità sepolcrali, in qualunque stato. L'Amministrazione comunale può, con provvedimento motivato del Responsabile competente, autorizzare in deroga ai limiti di cui al comma 3 la tumulazione di un'ulteriore unità sepolcrale, per particolari ed eccezionali caratteristiche del loculo o delle dimensioni dell'involucro. La concessione relativa all'unità aggiuntiva scade in concomitanza con quella del loculo principale.
5. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, salvo quanto previsto dal comma 6 per le tombe di famiglia.

6. Con esclusivo riferimento ai loculi facenti parte di una tomba di famiglia, qualora il loculo sia ancora privo di feretro, è consentita — in deroga al presupposto ordinario di cui al comma 4 — la collocazione di resti ossei, resti mortali o ceneri in forma di cassette o urne cinerarie, senza necessità della presenza di un feretro. Il numero delle unità sepolcrali così collocabili è determinato sulla base della volumetria utile interna del loculo. La durata della collocazione è commisurata a quella della concessione della tomba di famiglia e non modifica il regime giuridico della concessione originaria.

7. Per la costruzione di nuovi tumuli ci si attiene alle caratteristiche costruttive di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'articolo 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

ARTICOLO 29 – Oneri relativi alla tumulazione

1. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune, con oneri a carico dei familiari.

2. Sono sempre a carico degli interessati le forniture e messa in opera di copri tomba e cippi in materiali pregiati ed ornamentali sulla base delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

CAPO II – CONCESSIONI

ARTICOLO 30 – Concessioni

1. La concessione attribuisce un diritto d'uso su bene demaniale comunale, a tempo determinato, soggetto a revoca o decadenza nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, senza trasferimento della proprietà del manufatto o dell'area.

2. L'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) l'inizio e la fine della concessione;
- c) la durata;
- d) la persona concessionaria;
- e) le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

3. Sono previsti i seguenti tipi di sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato:

- a) loculi per tumulazione individuale di salme mediante concessione della durata di anni 30 dal momento della tumulazione;
- b) cellette ossario e lunette per la tumulazione di resti mortali, resti ossei e resti cinerari mediante concessione della durata di anni 50 dalla tumulazione;
- c) tombe di famiglia, a due o più postazioni, costruite e assegnate nel rispetto degli strumenti urbanistici, concesse per un periodo non superiore a 99 anni, salvo il rinnovo come dalle norme regolamentari in vigore all'atto della scadenza.

4. Le concessioni di cui al comma 3, lett. a) sono nominative, pertanto valevoli esclusivamente per la postazione e la salma indicata in fase di concessione. È altresì consentita, previa comunicazione scritta al Responsabile del Servizio competente e relativa autorizzazione, la tumulazione di salme aggiuntive.

5. È vietata la permuta, la vendita o qualsiasi altra forma di cessione di loculi, cellette, ossari e aree cimiteriali tra soggetti privati, a qualunque titolo e con qualunque forma negoziale. Le concessioni cimiteriali non possono formare oggetto di atti dispositivi tra privati, pena la nullità dell'atto per impossibilità giuridica dell'oggetto. Il concessionario che intenda dismettere la propria posizione potrà esclusivamente ricorrere alla rinuncia o alla retrocessione al Comune, secondo la procedura disciplinata dall'art. 36 del presente Regolamento. I casi di subentro legittimo nella titolarità della concessione — ivi compresi il trasferimento per successione iure sanguinis agli aventi diritto di cui all'art. 40 — avvengono esclusivamente tramite voltura amministrativa autorizzata dal Responsabile del Servizio competente.

6. Alla scadenza del termine di concessione, il Comune rientra automaticamente nel pieno possesso del loculo, dell'ossario o dell'area cimiteriale oggetto del rapporto. In assenza di rinnovo, i resti mortali ivi conservati saranno collocati nell'ossario comune, previa comunicazione agli aventi diritto secondo le modalità e i termini di cui all'art. 31 del presente Regolamento. È riservata agli aventi diritto la facoltà di richiedere il rinnovo della concessione alle tariffe e alle condizioni vigenti al momento della scadenza. Il mancato esercizio di tale facoltà entro i termini fissati dall'avviso di cui all'art. 31 determina la libera disponibilità del bene in capo al Comune.

ARTICOLO 30-BIS – Regolarizzazione di occupazioni sine titolo *[Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30/7/2026]*

1. Il presente articolo disciplina la procedura di regolarizzazione delle occupazioni di loculi, cellette ossario e manufatti cimiteriali comunali prive di titolo concessorio documentato, quando il titolare di interesse legittimato ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento ne faccia richiesta ovvero quando l'Amministrazione ne accerti l'esistenza d'ufficio. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i loculi occupati da oltre dieci anni alla data del 21 novembre 2005, la cui posizione è disciplinata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 21 novembre 2005.

2. L'occupazione di un manufatto cimiteriale in assenza di titolo concessorio documentato costituisce occupazione sine titolo di bene appartenente al demanio pubblico comunale ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile. Essa non genera, per il solo decorso del tempo, alcun diritto soggettivo o interesse legittimo alla concessione, né esonera dal pagamento dell'indennità di cui al comma 4.

3. Verificata la disponibilità del posto e la sussistenza di un interesse legittimato ai sensi dell'art. 40, il responsabile del servizio rilascia una nuova concessione con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione, per la durata e secondo le modalità stabilite dall'art. 30 del presente Regolamento. Le tariffe applicabili sono quelle vigenti alla data di rilascio della concessione. L'istanza di regolarizzazione può essere presentata spontaneamente dagli aventi diritto ovvero su invito scritto dell'Amministrazione con termine non inferiore a trenta giorni.

4. Il rilascio della concessione di cui al comma 3 è subordinato al previo pagamento, o alla prestazione di idonea garanzia, dell'indennità di occupazione sine titolo relativa al periodo intercorso tra la data di tumulazione accertata e la data di rilascio della concessione. L'indennità è calcolata applicando, per ciascun anno o frazione di anno del periodo di occupazione, la tariffa annua della concessione ordinaria

di loculo approvata dalla Giunta Comunale con riferimento a ciascun anno del periodo medesimo, nella misura corrispondente alla durata di una concessione trentennale (tariffa complessiva divisa per trenta). In caso di lacune documentali nell'archivio tariffario storico, si applica la tariffa annua dell'anno più prossimo per il quale la deliberazione tariffaria sia reperibile. L'indennità così calcolata non include maggiorazioni a titolo sanzionatorio, in applicazione dei principi di buona fede e proporzionalità, salvo che l'Amministrazione accerti che l'occupante fosse a conoscenza dell'assenza del titolo e abbia omesso di regolarizzare la propria posizione nonostante espresso invito scritto dell'Amministrazione. In tal caso si applica una maggiorazione del 30% sull'indennità complessiva.

5. Su istanza motivata degli aventi diritto, il responsabile del servizio può autorizzare il pagamento rateizzato dell'indennità di cui al comma 4 in un numero massimo di dodici rate mensili di importo non inferiore ad euro centocinquanta, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La concessione è rilasciata contestualmente alla prestazione di idonea garanzia ovvero al pagamento della prima rata.

6. Il responsabile del servizio, ricevuta l'istanza ovvero accertata d'ufficio l'occupazione sine titolo, avvia il procedimento di regolarizzazione, comunica agli aventi diritto il calcolo dell'indennità dovuta e li invita a manifestare la volontà di regolarizzare entro trenta giorni. In caso di mancata risposta o di rifiuto, il responsabile del servizio avvia il procedimento di recupero coattivo dell'indennità di occupazione e, se del caso, il procedimento per il ripristino della disponibilità del manufatto, previa estumulazione nei modi di legge.

7. Qualora non siano individuabili aventi diritto ai sensi dell'art. 40, o questi abbiano rinunciato alla regolarizzazione, il responsabile del servizio dispone l'estumulazione dei resti e il loro trasferimento nell'ossario comune, secondo le procedure di cui agli artt. 48 e 50 del presente Regolamento.

8. Le tariffe storiche necessarie al calcolo dell'indennità di cui al comma 4 sono ricavate dalle deliberazioni della Giunta Comunale conservate nell'archivio storico del Comune. Il responsabile del servizio è autorizzato ad acquisire copia delle deliberazioni tariffarie occorrenti e a ricostruire la serie storica ai fini del calcolo, anche mediante accesso agli archivi comunali e ai sistemi informativi degli Enti competenti.

ARTICOLO 31 – Scadenza concessioni

1. Ogni anno viene predisposto l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo e viene collocato un apposito avviso nella bacheca dei cimiteri e, se rintracciabili, agli eredi tramite posta.

2. Allo scadere della concessione, loculi o aree si intendono restituiti al Comune.

3. Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, i familiari o eredi devono contattare l'ufficio competente per l'eventuale rinnovo o per dare disposizioni circa la collocazione dei resti mortali che è onerosa nel caso in cui la destinazione finale dei resti sia diversa dall'ossario comune.

4. Qualora vi sia stato disinteresse da parte degli eredi e familiari o non sia stata espressa alcuna volontà nei termini o sia stata accertata l'irreperibilità di parenti o eredi entro il grado previsto dagli artt. 74 e seguenti del C.C., la postazione viene liberata a cura del Comune e i resti mortali rinvenuti sono depositati nell'ossario comune.

5. Se la salma non ha raggiunto la completa mineralizzazione, prima della collocazione definitiva nell'ossario comune, è inumata nel campo di rotazione con l'osservanza delle norme previste dal 2° e 3° comma dell'articolo 87 e dell'articolo 88 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 32 – Criteri di assegnazione

1. La Giunta Comunale può assegnare postazioni per la tumulazione resti mortali di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di cultura e/o ingegno o per servizi resi alla comunità.

ARTICOLO 33 – Modalità di pagamento

1. Le tariffe applicabili ai servizi previsti del seguente regolamento sono approvate con separato provvedimento emanato in sede di Giunta Comunale.

2. La concessione di loculi, cellette od urne cinerarie viene sottoscritta dal concessionario, dai famigliari o eredi entro 30 giorni dalla sepoltura di colui a cui è destinata, previo pagamento del corrispettivo stabilito.

3. La concessione di loculi, cellette od urne cinerarie è altresì stipulabile ante mortem oppure senza indicazione dei riferimenti del soggetto a cui verrà destinata. La concessione medesima viene stipulata con riguardo alle tariffe di cui alla lettera a) del presente comma; in sede di trapasso e conseguente tumulazione del soggetto al quale si intende destinare il loculo attribuito sarà cura dei competenti uffici verificare le generalità anagrafiche del defunto. Qualora egli/ella risulti essere soggetto appartenente alla lettera b) del presente comma, ai fini della tumulazione, verrà richiesta l'eventuale integrazione sul minor versato entro 30 giorni dall'evento morte, pena la risoluzione del contratto.

a) Le tariffe così determinate sono da ritenersi applicabili alla seguente categoria di soggetti: Concessionari residenti; Ascendenti o discendenti in linea retta del concessionario residente "jure sanguinis"; Coniugi di concessionari residenti; Conviventi more uxorio di concessionari residenti, con contratti registrati presso l'ufficio anagrafe comunale; Parenti collaterali di concessionari residenti.

b) Le tariffe così determinate, maggiorate del 30%, sono da ritenersi applicabili alla seguente categoria di soggetti: Concessionari non residenti; Affini del concessionario non residente; Salme di soggetti non residenti.

c) La Giunta comunale provvede con separato provvedimento a determinare la tariffa per l'inumazione dei soggetti di cui al punto b).

d) Le tariffe così determinate si considerano inoltre applicabili sino ad un massimo di n. 2 loculi per concessionario.

e) Per richieste di concessione di slot superiori a n. 2 loculi è prevista una maggiorazione nella misura del 30% per il terzo loculo, del 40% per il quarto loculo e del 50% per il quinto loculo. Non è prevista la concessione di slot superiori a 5.

f) Eventuali pratiche tese ad aggirare od eludere la maggiorazione previste ai punti b) ed e) verranno sanzionate ed assoggettate alla maggiorazione di cui al punto e); In caso di mancato pagamento, il Responsabile del Servizio diffida i familiari o eredi a provvedervi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, trascorso inutilmente il quale, dispone l'inumazione della salma o il trasferimento nell'ossario comune se trattasi di resti mortali, con rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti per tutte le spese sostenute.

4. In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, può concedere una rateizzazione comprensiva della corresponsione degli interessi di legge. In caso di mancato pagamento nei termini pattuiti, si applica l'articolo 39 comma 1, lettera c) (Decadenza).

ARTICOLO 34 – Rinnovo delle concessioni

1. Alla scadenza delle concessioni di cui al punto 3, lettera a) dell'articolo 30, il concessionario, i familiari o gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso fino ad un massimo di ulteriori 20 anni e comunque fino al raggiungimento di un periodo massimo di tumulazione della salma di 50 anni.

2. Alla scadenza delle concessioni di cui al punto 3, lettera b) dell'articolo 30, il concessionario, i familiari o gli eredi possono richiedere il rinnovo oneroso per ulteriori 10 anni fino al raggiungimento di un periodo massimo di tumulazione dei resti mortali, ossei o cinerari di anni 60.

3. È vietata la concessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 35 – Doveri dei concessionari e norme generali sulle concessioni

1. I concessionari o loro eredi sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire le opere che l'Amministrazione ritiene opportune per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene.

2. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario o suoi eredi, delle norme di legge, di regolamento e delle tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione.

3. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile del Servizio stabilisce un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si ritengono necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procede d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

4. Tutte le tombe o celle, la cui concessione sia scaduta e non rinnovata, sono concesse a nuovi richiedenti.

ARTICOLO 36 – Rinuncia *[Articolo modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30/7/2026]*

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, con spese a carico del concessionario.

2. Nel caso di richiesta di retrocessione al Comune di posti già avuti in concessione, purché comprovata da giustificati motivi, l'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare o meno tale istanza in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente ovvero alla necessità strutturale del cimitero comunale. In caso di accettazione si provvederà al rimborso come da delibere. Qualora la richiesta di retrocessione al comune venga fatta trascorsi 20 anni dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato

concesso, l'amministrazione comunale non avrà alcun obbligo di corrispondere l'indennità. *Qualora la concessione sia stata stipulata ante mortem e nel loculo non sia mai avvenuta alcuna tumulazione, il rimborso — ove dovuto — è determinato in misura proporzionale agli anni residui rispetto alla durata contrattuale complessiva, secondo la formula: $R = (CS \div ADC) \times ADR$, dove CS è il costo storico del loculo determinato sulla base della tariffa vigente al momento della concessione, ADC sono gli anni di durata contrattuale complessiva e ADR sono gli anni residui dalla data di retrocessione alla scadenza naturale della concessione. Qualora la retrocessione venga richiesta dopo che siano trascorsi i due terzi della durata contrattuale senza che sia avvenuta alcuna tumulazione, il Comune non è tenuto a corrispondere alcun rimborso. La Giunta comunale, nell'esercizio del potere tariffario di cui all'art. 33, co. 1, provvede ad aggiornare periodicamente il valore del parametro CA da utilizzare nel calcolo.*

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

ARTICOLO 37 – Tomba rinunciata per permuta

1. In caso di rinuncia alla concessione di una tomba prima della scadenza, per permuta, ossia il trasferimento di salme e/o resti mortali da una postazione ad un'altra nei cimiteri del Comune di Incisa Scapaccino, al concessionario rinunciatario o suoi eredi sarà riconosciuto un rimborso, in base al prezzo aggiornato della tomba nella misura del 50% calcolato sulla parte di anni che rimane prima della scadenza della concessione.

CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE

$$R = [(CA \div ADC) \times ADR] \div 2$$

dove R = rimborso; CA = costo attuale; ADC = Anni durata concessione; ADR = Anni da rimborsare.

ARTICOLO 38 – Revoca della concessione

1. La revoca della concessione può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse.

2. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere lo spostamento della salma in una postazione rispondente alle caratteristiche della concessione revocata, per la durata residua loro spettante.

3. I concessionari hanno diritto inoltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti mortali nel nuovo sito.

ARTICOLO 39 – Decadenza

1. La cessione in uso può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando:

- a) la sepoltura, per incuria, abbandono od altro non venga mantenuta in solido e decoroso stato secondo quanto previsto dall'articolo 35;
- b) il procedimento di rivalsa delle spese sostenuto o da sostenersi dal Comune a norma dell'articolo 35 risulti infruttuoso per insolvibilità degli aventi titolo;
- c) il procedimento di recupero del credito derivante dal mancato pagamento di rate, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 33, risulti infruttuoso;

- d) gli aventi titolo si estinguono senza aver provveduto ai mezzi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura;
- e) venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- f) vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La decadenza non dà diritto agli aventi titolo ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

3. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo, l'atto predetto è affisso all'Albo pretorio, collocato sulla sepoltura nonché nella bacheca del cimitero per la durata di 60 giorni.

ARTICOLO 40 – Aventi diritto

1. Le tariffe per le concessioni cimiteriali e per i servizi connessi sono determinate dalla Giunta comunale con separato provvedimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

2. La concessione è sottoscritta, di regola, entro trenta giorni dalla sepoltura o, nei casi consentiti, dalla comunicazione di assegnazione, previo pagamento del corrispettivo dovuto.

3. La concessione può essere rilasciata anche ante mortem o senza immediata indicazione del destinatario finale della tumulazione; in tali casi si applica, al momento del rilascio, la tariffa prevista per la categoria ordinaria individuata dal regolamento, con espressa riserva di conguaglio all'atto della tumulazione. Qualora il defunto risulti appartenente alla categoria di cui alla lettera b) del comma 4, i competenti uffici richiedono formalmente agli aventi diritto l'integrazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento. La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, previo avvio del procedimento con comunicazione scritta agli interessati ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, assicurando il contraddittorio.

4. Le tariffe si applicano come segue:

g) le tariffe di cui al comma 1 si applicano alla seguente categoria di soggetti: concessionari residenti; ascendenti o discendenti in linea retta del concessionario residente "jure sanguinis", e relativi congiunti; coniugi di concessionari residenti; conviventi more uxorio di concessionari residenti, con contratti registrati presso l'ufficio anagrafe comunale; parenti collaterali di concessionari residenti.

h) Le tariffe di cui al comma 1 sono maggiorate del 30% per i concessionari non residenti e per gli affini non residenti ammessi all'uso del sepolcro, salvo quanto disposto dal comma 4 lett. a).

i) La Giunta comunale provvede con separato provvedimento a determinare la tariffa per l'inumazione dei soggetti di cui al punto b).

j) Le tariffe così determinate si considerano inoltre applicabili sino ad un massimo di n. 2 loculi per concessionario.

k) Per richieste di concessione di slot superiori a n. 2 loculi è prevista una maggiorazione nella misura del 30% per il terzo loculo, del 40% per il quarto loculo e del 50% per il quinto loculo. Non è prevista la concessione di slot superiori a 5.

l) Costituisce pratica elusiva sanzionabile ai sensi del presente articolo il ricorso all'artificioso frazionamento delle richieste di concessione tra componenti del medesimo nucleo familiare, attuato al fine di superare i limiti numerici o aggirare le maggiorazioni tariffarie. L'accertamento è effettuato dal Responsabile del Servizio con provvedimento motivato, previa comunicazione all'interessato e termine

non inferiore a 15 giorni per controdeduzioni. In caso di accertata elusione, le concessioni coinvolte sono assoggettate d'ufficio alla maggiorazione tariffaria prevista dalla lettera e), con recupero della differenza. Il mancato pagamento entro 30 giorni comporta la decadenza ai sensi dell'art. 39.

5. In caso di mancato pagamento del corrispettivo di concessione, il Responsabile del Servizio avvia il seguente procedimento:

- a) trasmette formale comunicazione di diffida ai familiari, agli aventi diritto o al concessionario, fissando un termine non inferiore a 30 giorni per provvedere al pagamento;
- b) decorso inutilmente tale termine, avvia il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento, con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990;
- c) acquisite eventuali memorie degli interessati, adotta il provvedimento motivato di decadenza, disponendo l'inumazione della salma o il trasferimento nell'ossario comune se trattasi di resti mortali;
- d) il Comune esercita rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti per il recupero di tutte le spese sostenute, attivando se necessario le procedure di recupero coattivo.

6. In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, può concedere una rateizzazione comprensiva della corresponsione degli interessi di legge. In caso di mancato pagamento nei termini pattuiti, si applica l'articolo 39 comma 1, lettera c).

CAPO III – CONCESSIONI PERPETUE

ARTICOLO 41 – Recupero di tombe a concessione perpetua *[Articolo modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30/7/2026]*

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 92 del D.P.R. 285/90 e articolo 30 del presente regolamento, le concessioni per ogni tipo di sepoltura nei cimiteri comunali sono a tempo determinato.

2. Al fine di uniformare al regime della temporaneità previsto dal comma precedente tutte le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nei commi successivi.

3. Le concessioni perpetue e quelle per le quali non è definibile la durata, sono tramutate in concessioni a tempo determinato e scadono quando siano trascorsi anni 50 dalla tumulazione dell'ultima salma.

3-bis. Le concessioni già stipulate a tempo determinato, ivi comprese quelle di durata 99ennale, non rientrano nel regime di conversione di cui al comma 3 e conservano la durata contrattualmente pattuita, fermo restando il limite massimo di 99 anni previsto dall'art. 92, co. 1, D.P.R. 285/1990. Esse scadono alla data contrattualmente stabilita e, in assenza di espressa previsione, alla scadenza del novantanovesimo anno dalla data di stipula dell'atto di concessione.

4. Annualmente verrà predisposto l'elenco delle concessioni perpetue in scadenza. Tale elenco sarà affisso all'Albo Pretorio per almeno 30 giorni.

5. Sulla tomba verrà apposto un avviso contenente la data di scadenza della concessione. Entro i tre mesi successivi, i concessionari o gli aventi titolo possono presentare, presso l'Ufficio Comunale per le concessioni cimiteriali, la dichiarazione di rinuncia al diritto d'uso, ovvero la richiesta perché venga loro

riconosciuto il diritto di mantenere l'uso della sepoltura, con concessione gratuita, per un ulteriore periodo di anni 20. Trascorso un periodo massimo di tumulazione dell'ultima salma di anni 70, non potrà più essere concesso il rinnovo, anche se oneroso, e la tomba si intende restituita al Comune.

6. A coloro che alla scadenza rinunciano alla concessione, senza pertanto usufruire del rinnovo di cui al comma precedente, è corrisposto il rimborso di cui al successivo articolo 42, con le modalità ivi previste.

7. Trascorso il periodo di cui al comma 5 (tre mesi) senza che il concessionario o gli eredi o aventi titolo abbiano espresso la propria volontà in merito, la tomba oggetto della concessione scaduta è concessa a nuovi richiedenti ai sensi dell'articolo 30. La postazione viene liberata a cura del Comune e i resti mortali rinvenuti sono depositati nell'ossario comune.

ARTICOLO 42 – Rimborso per rinuncia di tomba perpetua

1. Nei casi di rinuncia spontanea alla concessione di durata perpetua, al concessionario rinunciario o suoi eredi, sarà corrisposto un rimborso pari ad un quinto del prezzo corrente della tomba al momento della rinuncia.

2. Il corrispettivo di cui sopra viene riscosso dal concessionario, presso la tesoreria comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia.

CAPO IV – EPIGRAFE ED OGGETTI ORNAMENTALI

ARTICOLO 43 – Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

2. In ogni epigrafe posta su loculi, tombe e cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome, la data di nascita e di morte in caratteri latini; le lapidi dei colombai devono rispettare e uniformarsi al colore e alla tipologia prevista dal blocco di appartenenza.

ARTICOLO 44 – Lapidi, bancali, fiori e piante

1. Gli oneri per la realizzazione di lapidi, bancali ed ogni altro oggetto ornamentale sono a totale carico dei concessionari.

2. Le dimensioni, le forme e i materiali degli oggetti di cui al punto 1 sono quelle previste da apposito atto del Responsabile del Servizio. In ogni caso non devono ostacolare le operazioni cimiteriali.

3. Non possono essere sistemate piante e fiori o altri oggetti a terra sul pavimento dei corridoi e percorsi pedonali per permettere una adeguata pulizia con le attrezzature in dotazione al personale incaricato del servizio.

4. Sulle tombe presenti nei settori per inumazione dei cimiteri comunali, non possono essere collocate piante, monumenti o altri oggetti che fuoriescano dal perimetro laterale della tomba (cm. 80 x 220) e con altezza superiore a cm. 150.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 45 – Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio e possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 46 – Avvisi per esumazioni ordinarie

1. Almeno 30 giorni prima della liberazione dei campi di inumazione, viene posto nei pressi del campo interessato, nella bacheca del cimitero e all'Albo Pretorio, un avviso mediante il quale si informano gli eredi della prossimità delle operazioni sulle tombe dei propri congiunti.
2. Nel periodo dei 30 giorni, gli eredi interessati:
 - a) prendono contatti con l'ufficio competente del Comune al fine di comunicare le proprie decisioni circa la collocazione dei resti mortali;
 - b) provvedono all'eventuale recupero di oggetti di loro interesse presente sulla tomba. Tutto quanto ancora presente sulla tomba il giorno stabilito per l'inizio delle operazioni viene trattato come rifiuto e smaltito in base al materiale e alla normativa vigente;
 - c) qualora vi sia stato disinteresse da parte degli eredi o non sia stata data alcuna comunicazione diversa nel tempo utile, i resti mortali rinvenuti in occasione della esumazione sono depositati nell'ossario comune;
 - d) nel caso in cui non sia completo il processo di mineralizzazione del cadavere esumato, questo è lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora il cimitero sia dotato del campo degli indecomposti, è inumato in quest'ultimo ovvero è avviato alla cremazione su richiesta degli aventi titolo.

ARTICOLO 47 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 15 del 25/06/2008.

ARTICOLO 48 – Estumulazione ordinaria

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

ARTICOLO 49 – Estumulazione straordinaria

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni di tumulazione:

- a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria (articolo 37 D.P.R. 285/90);
- b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (articolo 88 D.P.R. 285/90).

ARTICOLO 50 – Raccolta di resti ossei

- 1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
- 2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
- 3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione; le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

ARTICOLO 51 – Oggetti da recuperare

- 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare.
- 2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del Responsabile Cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
- 3. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi possono essere liberamente alienati dal Comune.

TITOLO III – DISPOSIZIONI INTERNE

ARTICOLO 52 – Manifestazioni

- 1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 53 – Divieto di attività commerciali

- 1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 54 – Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

- 1. Per il ritiro e la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono trasmettere preventiva comunicazione al competente ufficio del Comune.

2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre compresi (Commemorazione dei defunti) le imprese non possono eseguire, all'interno dei Cimiteri, lavori di alcun genere.
5. Se non debitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, è vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi; pertanto le imprese devono dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
6. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

ARTICOLO 55 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e delle situazioni;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n° 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
2. Al personale suddetto è comunque vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce illecito disciplinare.

TITOLO IV – LUCI VOTIVE

ARTICOLO 56 – Servizio di illuminazione votiva

1. Gli interessati possono richiedere il servizio di illuminazione votiva sulle tombe di propri congiunti all'ufficio competente del Comune, dietro versamento di una quota di attivazione.
2. L'attivazione del servizio di illuminazione votiva viene considerata "nuova attivazione" nei seguenti casi:
 - a) quando tale servizio sia richiesto per la prima volta;

- b) quando decorrono più di 30 giorni tra la richiesta di disdetta da parte di un familiare e la richiesta di attivazione da parte di un familiare diverso;
- c) quando, per un qualsiasi motivo, venga sostituito il marmo a copertura di tomba a terra o loculo e venga richiesto il servizio di illuminazione votiva.

3. Ogni anno viene inviato il bollettino per il pagamento del canone annuale. Per le nuove attivazioni dal 1° Gennaio al 31 Marzo, si corrisponde la tariffa annuale; per quelle dal 1° Aprile al 31 Dicembre è corrisposta una tariffa proporzionale ai mesi di effettiva fruizione del servizio.

4. Gli intestatari di lampade votive devono tempestivamente comunicare all'ufficio del comune ogni variazione di nominativo o di indirizzo intervenuta, per l'aggiornamento degli archivi.

5. La fornitura del servizio è sospesa, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di almeno una annualità previa diffida;
- b) mancato pagamento della quota di attivazione e del relativo canone per le nuove attivazioni;
- c) irreperibilità dell'intestatario del servizio.

6. Il Comune o chi da esso preposto provvede regolarmente alla manutenzione delle luci votive anche a seguito di segnalazioni da parte del cittadino.

TITOLO V – CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

ARTICOLO 57 – Legislazione in materia a procedere

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi previsti dalle seguenti normative:

- a) D.P.R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria)
- b) Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)
- c) Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007
- d) Legge della Regione Piemonte n. 15 del 25.06.2008
- e) D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti
- f) R.D. 1265/34
- g) Circ. MS 24/93
- h) Circ. MS 10/98
- i) D.Lgs. 267/2000
- j) Testo Unico 25/78 del 15/10/1925

2. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o con quello convenzionato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Qualora la famiglia non

abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono messe nell'ossario comune. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di cremazione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 58 – Autorizzazione e cautele

1. Il Codice Civile riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (articoli 74-75-76-77), pertanto chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Cimiteriali si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto riconosciuti dallo stesso Codice.
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 59 – Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I°, sez. I°, della L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti che costituiscono reati, la violazione da parte di terzi di norme e comportamenti dettati dal presente regolamento comporta, oltre all'eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti, anche coattiva con oneri a carico esclusivo del trasgressore, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L. R. n. 20 del 31.10.2007. La sanzione consiste nel pagamento di una somma in denaro non inferiore a Euro 250,00 e non superiore a Euro 900,00 da applicarsi con i criteri dell'articolo 1 e 16 della Legge n. 689/1981.
3. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento il personale addetto è obbligato a riferire all'Ufficio competente di qualsiasi atto contrario alle leggi o alle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 60 – Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti eventualmente in contrasto alle presenti disposizioni, emanati anteriormente al presente regolamento.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene non contemplate nel presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dalla normativa del presente regolamento, si applicano le norme di cui:
 - a) Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265;
 - b) Regolamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9.7.1939 n. 1238 e successive modificazioni;

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 15/6/2010

*Testo coordinato con le modifiche approvate con deliberazione
del Consiglio comunale n. 17 del 30/7/2026*

- c) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) Alla L.R. del Piemonte n. 15 del 25.06.2008.

ALLEGATO I – LA PARENTELA E I SUOI GRADI NELLA FAMIGLIA

Parentela in linea diretta: persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia).

Parentela in linea collaterale: persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).

Affini (suoceri, cognati, nuora, genero): l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (artt. 77 e 572 C.C.).